



Analisi del [decreto 4 agosto 2023, n. 109](#)

Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale.

FNO TSRM e PSTRP

Gruppo di lavoro

A cura di Aspetti giuridici e medico-legali e Sistema di protezione e polizza assicurativa della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP.

Con il contributo del prof. Paolo D'Agostino.

Quadro normativo di riferimento

I codici di rito, sia nel settore penale (art. 359 c.p.p. ed art. 73 disp. att. del c.p.p.) che nel settore civile (art. 61 c.p.c. e art. 22 disp. att. c.p.c.) prevedono e disciplinano i casi in cui è possibile ricorrere alla nomina ed avvalersi di consulenti tecnici e periti, statuendo che essi devono essere scelti tra le persone fornite di speciale competenza nella materia, iscritte di regola negli appositi albi istituiti presso il Tribunale e solo in via residuale è consentita la nomina quali ausiliari di persone aventi una particolare e specifica competenza in un determinato settore, ancorché non iscritte nel relativo albo.

Contesto pregresso

La necessità di rivedere i criteri posti a fondamento della formazione degli albi in parola è emersa con assoluta chiarezza all'indomani della entrata in vigore della [legge 8 marzo 2017, n. 24](#) recante “*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*”.

In particolare, con l'art. 15¹ di tale legge - rubricato “*Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria*” - si è stabilito che in tutti i procedimenti, sia penali che civili, aventi ad oggetto responsabilità sanitaria, per il conferimento dell'incarico peritale o consulenziale, è necessario procedere alla nomina di un collegio, composto da un Medico legale e da almeno uno specialista nella materia di cui si discute nel procedimento in oggetto, garantendo, in questo un collegamento tra sapere giuridico e sapere scientifico, necessario per consentire al Giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell'accertamento peritale. I commi successivi di tale norma, prevedevano la necessità di rivedere, appunto, i criteri posti a fondamento degli albi dei CTU e dei periti presso i Tribunali.

In tale prospettiva, con la [Risoluzione in ordine ai criteri per la selezione dei consulenti nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria](#) (pratica num. 209/VV/2017 Delibera del 25 ottobre 2017) il Consiglio superiore della Magistratura è intervenuto in materia di conferimento degli incarichi agli ausiliari del Giudice, ravvisando la necessità di promuovere buone prassi e modifiche dell'ordito normativo, anche secondario, sul tema dell'affidamento degli incarichi da parte del giudice ai propri ausiliari al fine di garantire e tutelare l'esercizio indipendente ed imparziale della giurisdizione, oltre che un'ottimale organizzazione e gestione degli uffici giudiziari, in scia e continuità con altri interventi

¹ Art. 15 [legge 8 marzo 2017, n. 24](#), 1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

in cui è stato affrontato il tema della equa distribuzione degli incarichi e con quello, ad esso correlato, della trasparenza nella assegnazione degli stessi, nella generale cornice dell'efficienza del sistema giudiziario e del controllo diffuso sull'esercizio della giurisdizione.

Sulla scorta di questa risoluzione il Consiglio superiore della Magistratura ha operato in stretta collaborazione con il Consiglio nazionale forense e con le Federazioni nazionali di ciascuna professione sanitaria per l'elaborazione di linee guida per rendere standard omogenei a livello nazionale. Sono scaturiti differenti "[Protocolli d'intesa tra CSM, Consiglio Nazionale Forense e professioni sanitarie per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24](#)" nazionali e, in numerose realtà anche locali adottati dai singoli Tribunali circondariali.

Con [delibera del 6 febbraio 2019](#) è stato approvato lo schema di accordo fra CSM, CNF e la nostra Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP, che regolava i requisiti minimi, distinti in primari e secondari [[scheda lettura accordo](#)], affinché un professionista potesse iscriversi negli albi dei consulenti e dei periti tenuti presso i Tribunali circondariali.

Con proprie attività in capo al [Sistema di protezione e polizza assicurativa \(SPePA\)](#), sono stati sollecitati i professionisti ad iscriversi presso gli albi circondariali, predisposta una [specifico formazione tecnica sulle tematiche giuridiche](#) (con cadenza triennale), avviato un coordinamento nazionale ([settore difesa del SPePA](#)) anche di supporto a ciascun Ordine, sollecitando nel tempo gli Ordini al recepimento e alla sottoscrizione dei rispettivi accordi locali.

Nel tempo la Federazione nazionale ha posto in essere numerose attività e fornito a ciascun Ordine le diverse indicazioni, come riportate nelle seguenti circolari, richiamate in ordine cronologico inverso:

[circolare 44](#) del 15 giugno 2023: trasmissione dei protocolli locali per l'iscrizione dei professionisti quali periti e consulenti tecnici sottoscritti dagli Ordini TSRM e PSTRP con i Tribunali competenti per territorio;

[circolare 44](#) del 15 luglio 2022: protocolli locali per l'iscrizione dei professionisti quali periti e consulenti presso i Tribunali;

[circolare 13](#) del 10 febbraio 2020: raccomandazioni per l'iscrizione agli albi dei consulenti Tecnici e Periti presso i Tribunali circondariali dei professionisti afferenti gli Ordini TSRM e PSTRP provinciali e interprovinciali;

[circolare 4](#) del 21 gennaio 2019: corso di formazione residenziale FNOPO e FNO TSRM e PSTRP rivolto ai Presidenti degli Ordini e delle AMR: Roma, 22 febbraio 2019;

[circolare 107](#) del 28 novembre 2018: criteri e procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici;

[circolare 78](#) del 18 ottobre 2018: accordo CSM-CNF-FNO TSRM e PSTRP per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici;

[circolare 28](#) del 3 maggio 2018: iscrizione negli albi dei consulenti (CTU) e dei periti presso i Tribunali.

L'evoluzione degli intenti alla base della Risoluzione prima e dei protocolli dopo (*soprattutto per le professioni rappresentate, secondo un puntuale monitoraggio posto in essere attraverso l'osservazione dei siti dei tribunali ed il coinvolgimento degli Ordini*), è stata molto lenta e a macchia di leopardo sul territorio nazionale, registrando, in molte realtà la completa assenza sia dei protocolli *ad hoc*, sia di professionisti iscritti, facendo emergere la notevole difficoltà ad individuare, per casi di responsabilità sanitaria che vedevano coinvolti professionisti iscritti agli albi rappresentati da questa Federazione nazionale, consulenti tecnici che potessero assolvere questa funzione.

Tra le esperienze più significative preme ricordare quanto predisposto sia nel [Protocollo del 2017](#), nell'immediatezza della promulgazione della legge 24/2017, sia successivamente con il [Protocollo del 2019](#), dal Tribunale di Firenze che, nel tempo, è stato considerato dalle Istituzioni quale foro di riferimento e sperimentazione sugli aspetti della consulenza tecnica d'ufficio in tema di responsabilità sanitaria.

Contesto attuale

Con la [legge 26 novembre 2021, n. 206](#), recante “*Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*” è stato avviato, come noto, un progetto di riforma della giustizia civile, al fine di ricondurre il processo civile a canoni d’efficienza e competitività, riducendo i tempi di svolgimento del giudizio e il carico pendente.

Successivamente a tale intervento sono stati adottati differenti provvedimenti attuativi, di cui preme ricordare:

- a) [decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149](#) (cosiddetta riforma Cartabia) ha previsto, all’art. 4 (Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie)² ed in particolare:
 - 1) al comma 2, lettera g, l’introduzione dell’art. 24-bis (Elenco nazionale dei consulenti tecnici): “*Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all’articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina. L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia*”;
 - 2) al comma 2, lettera a: “*con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l’iscrizione all’albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’articolo 24-bis*”;
- b) [decreto ministeriale \(Ministero della giustizia\) 4 agosto 2023, n. 109](#)³ ha definito i criteri per l’accesso e il mantenimento dell’iscrizione nell’albo dei CTU per tutti i professionisti che possono svolgere attività di consulenza in Tribunale ed intendono iscriversi all’albo dei consulenti tecnici, come modificato con la cd Riforma Cartabia riguardo ai requisiti per l’iscrizione a tale albo, istituendo l’elenco nazionale dei consulenti tecnici (suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria).

² Modificazioni al Titolo II, Capo II, Sezione I, delle disposizioni per l’attuazione del [codice di procedura civile](#) e disposizioni transitorie.

³ Decreto 4 agosto 2023, n. 109 regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24-bis, rispettivamente dall’articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l’attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2.

Analisi del decreto

Il regolamento “*concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale*” adottato con decreto 4 agosto 2023, n. 109 (di seguito semplicemente “regolamento”), riguarda tutti i settori della responsabilità in ambito civile⁴ (e non soltanto quella sanitaria) e comprende le categorie di attività e professioni organizzate in Ordini o Collegi e quelle del ruolo dei periti e degli esperti tenuti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Aspetto di notevole importanza è il carattere nazionale che ha assunto l’elenco dei consulenti tecnici d’ufficio, superando la dimensione locale circondariale.

Articoli salienti

Art. 2 Oggetto

Il Decreto dispone in materia di albo dei CTU e dell’elenco nazionale, in merito a:

- a) l’individuazione delle categorie professionali (come sono riportate all’allegato A al DM);
- b) i relativi settori di specializzazione⁵;
- c) i contenuti dell’albo e della domanda di iscrizione⁶;
- d) le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria;
- e) i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione e le condizioni di mantenimento nel tempo;
- f) i contenuti dell’elenco;
- g) le modalità informatiche di tenuta dell’albo e dell’elenco;
- h) il trattamento dei dati personali.

Art. 3 Contenuto dell’albo

- a) sono state inserite, in un elenco esaustivo, tutte le categorie professionali riportate nell’allegato A, con i relativi settori di specializzazione, comprese tutte le professioni sanitarie ed in esse le 18 professioni⁷ afferenti gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione⁸ di questa Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP;
- b) l’albo riporta per ciascun consulente:
 1. categoria e il relativo **settore** di specializzazione;

⁴ Finora gli albi dei CTU, diviso in categorie, comprendevano sempre almeno la categoria medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa, come indicato dall’art. 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

⁵ In quest’analisi riteniamo più opportuno esprimerci, per ciascuna “categoria”, non con il termine di “specializzazione” (che in ambito sanitario può prestarsi ad una interpretazione fuorviante) ma come “ambito” di esperienza o “settore” (come utilizzato ad esempio nelle lettere A e C dell’art. 3) del professionista.

⁶ Intese quali informazioni da raccogliere e riportare negli appositi formulari.

⁷ [Le 18 professioni afferenti la Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP.](#)

⁸ Ai sensi del decreto del [Ministero della salute del 13 marzo 2018](#) di Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

2. il titolo di studio conseguito;
3. l'Ordine cui è iscritto;
4. data di inizio dell'attività professionale, con riguardo alla specifica categorie e settore di specializzazione di appartenenza;
5. il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
6. il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
7. il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati;

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici

Facendo riferimento all'art. 15 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie (di cui al [regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368](#)) possono essere iscritti all'albo i candidati in possesso di una condotta morale e politica specchiata e che sono:

- a) iscritti nei rispettivi Ordini;
- b) in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- c) dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse che si ritiene sussistere quando, con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione, l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.

In mancanza di tale requisito, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono due circostanze:

- il possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi Ordini;
- il possesso di adeguato curriculum scientifico (comprendente a titolo esemplificativo: attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche);

- d) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.

Inoltre:

- a) l'aspirante può essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi;
- b) la speciale competenza tecnica, ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione, è valutata dal Comitato⁹.

Art. 5 domanda di iscrizione

Sono indicati gli elementi da riportare nella domanda di iscrizione all'albo da parte dell'aspirante, quali:

⁹ A proposito del Comitato (definizione c di cui all'art. 1 del regolamento del DM 4 agosto 2023, n. 109) è opportuno riportare quanto indicato dall'art. 14 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie (di cui al [regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368](#)): "L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'Ordine o del Collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici".

- a) categoria e settore di specializzazione per i quali si chiede l'iscrizione (quindi possono essere anche più di uno, se sussistono i requisiti);
- b) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
- d) gli eventuali specifici e/o percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività di consulente tecnico;
- e) curriculum scientifico;
- f) Ordine di iscrizione;
- g) dichiarazioni:
 - di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;
 - di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali si abbia conoscenza;
 - di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
 - di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
 - attività professionale svolta, con particolare riferimento a quella degli ultimi cinque anni.

Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo ed il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.

Art. 6 Mantenimento dell'iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza

Lo svolgimento continuativo dell'attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall'Ordine costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo, che il Comitato è tenuto a verificare, attraverso la richiesta agli iscritti della presentazione della domanda di conferma (che possono avvenire anche per il tramite dell'Ordine di appartenenza).

Art. 7 Sospensione e cancellazione volontaria

È prevista, a richiesta del consulente:

- a) la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a nove mesi;
- b) la cancellazione dall'albo o da una delle categorie/settori di specializzazione in cui esso si articola.

Art. 10 Disposizioni transitorie

Coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento sono già iscritti all'albo mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza.

Art. 11 Monitoraggio

Attraverso il “Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile” (istituito ai sensi dell’art. 37-bis legge 26 novembre 2021, n. 206), si provvede, nell’arco dei 5 anni dalla sua entrata in vigore, al monitoraggio sull’efficienza delle misure adottate dal regolamento, riferendo al Ministero della giustizia eventuali modifiche o integrazioni ritenute opportune.

Conclusioni

Occorre precisare che il “*regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale [...]*”¹⁰ in analisi discende dalle previsioni contenute nel [decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149](#) (cd. Legge di riforma Cartabia) che ha:

- a) istituito un **elenco nazionale** dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria;
- b) rinviato all’adozione di uno specifico decreto (appunto quello analizzato):
 - l’individuazione delle **ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria**;
 - l’indicazione dei **requisiti per l’iscrizione all’albo** nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale.

Tale regolamentazione ha interessato **tutta la materia della responsabilità in ambito civile**¹¹ uniformando, tra loro, alcuni elementi difformi (es. requisiti per la valutazione della speciale competenza)¹² e non soltanto quella sanitaria.

Quest’ultima con l’entrata in vigore della [legge 8 marzo 2017, n. 24](#), è stata oggetto di una significativa revisione delle disposizioni in tema di nomina dei periti e dei consulenti sia nel settore civile che in quello penale, nei giudizi ad oggetto la responsabilità sanitaria (art. 15).

Riteniamo che, in linea generale, **tale regolamento persegue l’obiettivo di assicurare, a livello nazionale, l’adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi**, affinché in tutti i procedimenti civili, che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline sanitarie, la figura del consulente tecnico d’ufficio sia in grado di garantire all’autorità giudiziaria un contributo qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia.

Il decreto, infatti, **tiene conto di numerosi elementi già presenti nell’accordo che questa Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP ha sottoscritto, nel 2019, con CSM e CNF**¹³.

¹⁰ Introdotta con il [decreto del Ministero della giustizia 4 agosto 2023, n. 109](#).

¹¹ Finora gli albi dei CTU, diviso in categorie, comprendevano sempre almeno la categoria medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa, come indicato dall’art. 13 del [regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368](#).

¹² Vale la pena ricordare che l’“Accordo CSM-CNF e FNO TSRM e PSTRP” considera, quale elemento di valutazione del possesso della speciale competenza, “l’esercizio della professione per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo abilitante, **non inferiore a 10 anni**”. Il decreto in analisi invece riporta che “Il requisito della speciale competenza tecnica [...] sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata **per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo**”. Tale differenza trova però giustificazione nella evidenza che, per ciascuna professione (nel decreto “categoria”) sono stati individuati “settori di specializzazione”.

¹³ Ritenuti elementi di valore imprescindibili per l’iscrizione negli albi dei CTU dei migliori professionisti iscritti che con la propria conoscenza ed esperienza potessero fornire un contributo qualificatamente elevato in termini di conoscenze tecnico-scientifiche, corrette ed affidabili.

Rispetto a quanto in essere¹⁴ (facciamo riferimento all'accordo nazionale CSM-CNF e FNO TSRM e PSTRP e alla sottoscrizione di accordi locali tra Ordini e Tribunale) con tale regolamento si realizza:

- a) la tenuta presso ogni Tribunale circondariale **dell'albo CTU all'interno del quale è prevista una categoria dedicata e corrispondente ad ognuna delle 18 professioni sanitarie rappresentate da questa Federazione**, senza che questa sia demandata ad accordi locali la cui adozione, come si è avuto modo di verificare (attraverso un puntuale monitoraggio territoriale) rappresentava una delle principali criticità di applicazione;
- b) la definizione di un elenco nazionale dei CTU, migliorando (almeno negli intenti) la fase di iscrizione, (unica, completamente informatizzata e determinata nell'ambito di alcune finestre temporali omogenee) e la possibilità di consultazione, da parte dell'autorità conferente, su tutto il territorio nazionale.

Con riferimento alle **attribuzioni dell'Ordine**, occorre chiarire che, nel decreto sono presenti differenti richiami e nello specifico:

- 1) la necessaria iscrizione dell'istante all'Ordine;
- 2) l'assolvimento da parte del professionista degli obblighi di formazione professionale continua previsti dai rispettivi ordinamenti professionali;
- 3) l'assenza, negli ultimi cinque anni, da parte dell'istante di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
- 4) ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, **la speciale competenza tecnica è valutata dal Comitato** che, come chiarisce l'art. 1 (definizioni) del decreto è quello costituito ai sensi dall'articolo 14 delle disposizioni di attuazione (di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368): *“L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici”*.

Per questo le funzioni dell'Ordine in merito all'attività istruttoria delle domande di iscrizione in seno al Comitato non vengono meno, dovendo esprimersi rispetto alla valutazione del possesso della speciale competenza da parte del professionista

Riteniamo, inoltre, che debba proseguire sistematicamente l'attività di promozione e la collaborazione tra questa Federazione nazionale e gli Ordini **in merito alla formazione specifica rivolta ai professionisti** che intendano iscriversi negli albi dei CTU, al fine di garantire che gli stessi (art. 3 lett. e ed f):

- a) siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
- b) conseguano adeguata formazione sul processo, sulla mediazione e sull'attività del consulente tecnico.

Fatte queste opportune considerazioni è indispensabile evidenziare alcune criticità emergenti dall'analisi del decreto e dei relativi allegati derivanti dal fatto che in essi si fa riferimento alle **“specializzazioni”** possedute dai professionisti sanitari.

In particolare, nell'Allegato A (rubricato: *“Categorie dell'albo e settori di specializzazione”*), in corrispondenza delle categorie indicate nella prima colonna, **vengono indicate le relative**

¹⁴ Che aveva l'obiettivo nel dare attuazione all'art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24 di adottare parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi in ambito sanitario.

“specializzazioni” anche con riferimento alle professioni sanitarie diverse da quella medica: una scelta di formulazione normativa che, in diversi casi, risulta limitata, parziale e fuorviante.

Da una analisi del testo normativo adottato emerge che, con molta probabilità, per quanto concerne la parte relativa alle professioni sanitarie diverse da quella medico, tale decreto abbia fatto una mera trasposizione di quanto indicato nelle [tabelle contenute in appendice al protocollo predisposto nel 2019 dal Tribunale di Firenze](#) in attuazione di quanto indicato dall’art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, per cui non vi è stato alcun coinvolgimento federativo.

Ciò premesso, al fine di evitare fraintendimento ed incomprensioni, si ritiene che sia più opportuno interpretare il termine “Specializzazioni” come riferito all’“ambito” di esperienza del professionista sanitario o come riferito al “**settore**” in cui il professionista sanitario svolge la propria attività professionale: il tutto in conformità a quanto espresso nello stesso decreto in cui si fa espresso riferimento al “settore” professionale (si v. art. 3, lett. a e d).

In tale circostanza occorre chiarire che questa Federazione nazionale, congiuntamente con la Federazione nazionale degli Ordini della professione di Ostetrica (FNOPO), con [nota prot. 1406 del 15 giugno 2023](#), indirizzata ai Ministeri della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy* e della salute, aveva già richiesto l’istituzione di un tavolo tecnico interministeriale che coinvolgesse gli Ordini delle professioni sanitarie, al fine di fornire il miglior contributo possibile alla definizione dell’elenco nazionale dei CTU, prevenendo rappresentazioni parziali dei contesti professionali ed operando una previa concertazione dei contenuti.

Con riferimento alla valutazione della speciale competenza in capo al Comitato, si ritiene comunque necessario l’individuazione di elementi univoci che possano rappresentare per gli Ordini un riferimento e che potrebbero essere definiti dall’aggiornamento dei contenuti dell’[accordo tra CSM, CNF e FNO TSRM e PSTRP \(13 marzo 2019\)](#).

Tabella delle professioni individuate nell'allegato A

“Categorie dell'albo e settori di specializzazione”

nel decreto 4 agosto 2023, n. 109.

(*) In evidenziato sono individuate alcune incongruenze presenti nell'allegato.

(**) É riportata la corrispondenza alla pagina (riferimento nr pag. del file pdf) del [protocollo di Firenze 2019](#) (FI). Con la sigla **N/A** non applicabile, indica che il decreto ha introdotto una versione differente rispetto a quanto pubblicato nel predetto protocollo. In assenza di tale indicazione vuol dire che l'Allegato riporta un testo completamente sovrapponibile. In un solo caso (TFCPC) il testo riportato nell'allegato A è parziale (parz.) rispetto al protocollo di Firenze

Rif. alla pagina della GURI 11-08-2023 nr. 187	CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
p. 23 (FI p. 19)	ASSISTENTI SANITARI DM 17 gennaio 1997, n. 69	AMBULATORI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE
		AMBULATORI VACCINALI ADULTI, PEDIATRICI E CATEGORIE A RISCHIO
		CAMPAGNE DI PREVENZIONE E/O EDUCAZIONE ALLA SALUTE
		CONTROLLO INFEZIONI OSPEDALIERE
		EPIDEMIOLOGIA
		IGIENE PUBBLICA: CONTROLLO ED INTERVENTI VOLTI ALL'INTERRUZIONE DELLE CATENE DI CONTAGIO NELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
		MEDICINA DEL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA
		MEDICINA DELLE MIGRAZIONI E DEL VIAGGIATORE
		MEDICINA DELLO SPORT
		PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE E/O EDUCAZIONE ALLA SALUTE (CASE-SCUOLE)
		PROGETTAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA COMPLIANCE DELLA POPOLAZIONE ALL'ADESIONE AGLI SCREENING ONCOLOGICI PROPOSTI DELLE REGIONI
		RISK MANAGEMENT
		SOCIETA' DELLA SALUTE
TENUTA DEL REGISTRO TUMORI REGIONALE		
p. 26 (FI p. 22)	DIETISTA DM 14 settembre 1994, n. 744	ASSISTENZA NUTRIZIONALE
		FORMAZIONE E RICERCA IN AMBITO PROFESSIONALE E UNIVERSITARIO
		ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

		PROMOZIONE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PREVENZIONE
		SICUREZZA ALIMENTARE E RISTORAZIONE COLLETTIVA
p. 27 (FI p. 32 N/A)	EDUCATORE PROFESSIONALE DM 8 ottobre 1998, n. 520	ADULTI CON DIFFICOLTA' PSICOSOCIALI
		ANZIANI
		DIPENDENZE
		DISABILITA'
		MINORI
		SALUTE MENTALE ADULTI /PSICHIATRIA
		SALUTE MENTALE INFANZIA E ADOLESCENZA
p. 29 (FI p. 27)	LOGOPEDISTA DM 14 settembre 1994, n. 742	AREA CONSULENZIALE
		AREA DI CURA E ABILITAZIONE/RIABILITAZIONE
		AREA GESTIONALE
		AREA PREVENTIVA
		AREA VALUTATIVA
p. 35 (FI p. 28)	OPERATORE SANITARIO PODOLOGO DM 14 settembre 1994, n. 666	ANALISI BIOMECCANICA DEL PIEDE E DELL'ARTO INFERIORE
		ANALISI E VALUTAZIONE DEL PIEDE
		ANALISI STRUMENTALI DEL PIEDE
		DISMORFISMI E PARAMORFISMI IN ETA' PEDIATRICA
		LA VALUTAZIONE ED IL TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE NELLO SPORTIVO
		PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE DEL PIEDE DIABETICO E VASCOLARE
		REALIZZAZIONE DI ORTESI
		SVOLGE ATTIVITA' EDUCATIVA PER I SOGGETTI CON PATOLOGIE CHE POSSONO PROCURARE ANCHE DISTURBI AL PIEDE (PATOLOGIE DISMETABOLICHE E VASCULOPATIE IN GENERE)
		TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE CUTANEE DEL PIEDE
		VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PIEDE DELL'ANZIANO E DEL DISABILE

		VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE DEFORMITA' DEL PIEDE DERIVANTI DA PATOLOGIE REUMATICHE
p. 35 (FI p. 24)	ODONTOIATRIA IGIENISTA DENTALE DM 15 marzo 1999, n. 137	IGIENISTA DENTALE - COSMETICA DENTALE
		IGIENISTA DENTALE - EDUCAZIONE SANITARIA DENTALE
		IGIENISTA DENTALE - ODONTOIATRIA DI COMUNITA'
		IGIENISTA DENTALE - PREVENZIONE
p. 35 (FI p. 29)	ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA DM 14 settembre 1994, n. 743	ATTIVITA' DI RICERCA
		CONSULENZA PER AZIENDE, INDUSTRIE, ASSOCIAZIONI, SOCIETA' SPORTIVE ECC. IN TEMA DI QUALITA' DELLA VISIONE
		ESECUZIONE DI ESAMI DI OCULISTICA QUALI
		PREVENZIONE, VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE DELLE DISABILITA' VISIVE (IPOVISIONE)
		PREVENZIONE, VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE VISIVA DEI DISTURBI CHE IMPEDISCONO LA VISIONE BINOCULARE
		STRUMENTAZIONE NELLE SALE OPERATORIE OFTALMOLOGICHE
		VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE DELLO STRABISMO (A QUALSIASI ETA') E DELL'AMBLOPIA (OCCHIO PIGRO)
p. 39 (FI p. 20)	TECNICO AUDIOMETRISTA DM 14 settembre 1994, n. 667	AUDIOLOGIA CLINICA DIAGNOSTICA E RIABILITATIVA
		AUDIOLOGIA E VESTIBOLOGIA FORENSE
		AUDIOLOGIA E VESTIBOLOGIA INDUSTRIALE
		AUDIOLOGIA E VESTIBOLOGIA PREVENTIVA E PER LA SALUTE PUBBLICA
		VESTIBOLOGIA CLINICA DIAGNOSTICA E RIABILITATIVA
p. 39 (FI p. 20 N/A)	TECNICO AUDIOPROTESISTA DM 14 settembre 1994, n. 668	FORMAZIONE E RICERCA IN AMBITO PROFESSIONALE E UNIVERSITARIO
		MONITORAGGIO E ASSISTENZA
		PREVENZIONE
		PROTESIZZAZIONE
p. 39 (FI p. 33-34)	TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO DM 17 gennaio 1997, n. 58	PROTEZIONE AMBIENTALE
		SICUREZZA ALIMENTARE
		SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI VITA

		SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
p. 40 (FI p. 31)	TECNICO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA DM 29 marzo 2001, n. 182	FORMULAZIONE DELLO SPECIFICO PROGRAMMA DI INTERVENTO MIRATO AL RECUPERO E ALLO SVILUPPO DEL SOGGETTO IN TRATTAMENTO
		INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA SUL TERRITORIO
		MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI
		RACCOLTA E ANALISI DEL BISOGNO
p.40 (FI p. 23 parz.)	TECNICO FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE DM 27 luglio 1998, n. 316	ADULTI
		PEDIATRICA
p. 40 (FI p. 21)	TECNICO ORTOPEDICO DM 14 settembre 1994, n. 665	AUSILI TECNICI
		ORTESILOGIA
		PROTESIOLOGIA
p. 40 (FI p. 19 N/A)	TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO DM 14 settembre 1994, n. 745	AREA ANATOMIA PATOLOGICA
		AREA IMMUNOEMATOLOGIA
		AREA LABORATORIO DI ANALISIC HIMICO CLINICHE
		AREA MANAGEMENT TECNICO SANITARIO
		AREA PREPARAZIONE FARMACI
		AREA SANITA' PUBBLICA
p. 41 (FI p. 18)	TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA DM 14 settembre 1994, n. 746	AMMINISTRATORE DI SISTEMA
		DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
		FISICA SANITARIA
		MEDICINA NUCLEARE
		RADIOTERAPIA
p. 41 (FI p. 30)	TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA DM 17 gennaio 1997, n. 56	DISTURBI DA DEFICIT DI ATTENZIONE, IPERATTIVITA', IMPULSIVITA'
		DISTURBI DELLA COMUNICAZIONE
		DISTURBI DELLA COORDINAZIONE MOTORIA

		DISTURBI DELLA REGOLAZIONE
		DISTURBI DELLA RELAZIONE
		DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
		DISTURBI DELLO SVILUPPO INTELLETTIVO
		DISTURBI NEUROMOTORI E SENSORIALI, SINDROMI GENETICHE
		DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO
		RITARDO GLOBALE DI SVILUPPO
p. 41 (FI p. 32 N/A)	TERAPISTA OCCUPAZIONALE DM 17 gennaio 1997, n. 136	COGNITIVA
		FUNZIONALE
		PSICOSOCIALE
		SENSOMOTORIA
p. 39-40 (FI p. 22 N/A)	TECNICO DI NEUROFISIO-PATOLOGIA DM 15 marzo 1995, n. 183	AREA CHIRURGICA (NEUROCHIRURGIA-ORTOPEDIA CARDIOCHIRURGIA)
		AREA CLINICA MEDICA
		AREA COORDINAMENTO-MANAGEMENT
		AREA DIAGNOSTICA-STRUMENTALE-NEUROFISIOLOGICA
		AREA FORMAZIONE
		AREA NEONATOLOGIA E PEDIATRIA
		AREA NEUROLOGICA
		AREA PRONTO SOCCORSO
		AREA RIANIMAZIONE
		AREA RISCHIO INFETTIVO - RISCHIO CLINICO
		AREA TERAPIA INTENSIVA